

**PA LEG 05**

**“REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ELENCO RELATIVO AL VOTO  
MAGGIORATO”**

**GAROFALO HEALTH CARE**



Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. in data 6 novembre 2018 (con efficacia dal 9 novembre 2018), come modificato da ultimo in data 10 marzo 2023

**INDICE**

1	PREMESSA E OBIETTIVI.....	3
2	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
3	DEFINIZIONI.....	3
4	RUOLI E RESPONSABILITA'.....	4
5	PRINCIPI GENERALI.....	5
6	RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNI E ESTERNI.....	5
7	DESCRIZIONE DEL PROCESSO.....	5
	7.1 ELENCO SPECIALE.....	5
	7.2 INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'ELENCO SPECIALE.....	6
	7.3 MODALITÀ PER RICHIEDERE L'ISCRIZIONE.....	6
	7.4 L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE.....	7
	7.5 MATURAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL VOTO MAGGIORATO.....	7
	7.5.1 Possesso anteriore alla Data di Ammissione alle Negoziazioni.....	8
	7.6 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE.....	8
	7.6.1 Comunicazione di rinuncia.....	9
	7.6.2 Comunicazione di perdita del diritto.....	9
	7.6.3 Cancellazione d'ufficio.....	10
	7.7 CASI DI PERDITA DEL DIRITTO.....	10
	7.8 MANTENIMENTO O ESTENSIONE DELLA MAGGIORAZIONE.....	11
	7.9 AGGIORNAMENTI, INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....	11
8	SISTEMI DI SEGNALAZIONE E GARANZIA.....	12
9	ALLEGATI.....	12

## 1 PREMESSA E OBIETTIVI

Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di GHC in data 6 novembre 2018, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni in virtù della delega conferita dall'assemblea straordinaria della Società del 31 luglio 2018, allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli Azionisti, la Società e gli Intermediari.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato il soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale (l'“**Incaricato**”).

Per tutto ciò che concerne la disciplina del voto maggiorato e che non sia contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla disciplina tempo per tempo applicabile e, in particolare, al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento Post Trading e allo Statuto.

## 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura si applica a GHC.

## 3 DEFINIZIONI

**Azioni:** indica le azioni ordinarie di GHC.

**Azionisti:** indica gli azionisti di GHC.

**Comunicazione:** indica la comunicazione a GHC attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 44, comma 2, del Provvedimento Post Trading.

**Data di Ammissione alle Negoziazioni:** indica il 9 novembre 2018, data del provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

**Diritto Reale Legittimante:** indica la piena proprietà con diritto di voto, la nuda proprietà con diritto di voto o l'usufrutto con diritto di voto.

**Elenco o Elenco Speciale:** indica l'elenco in cui sono iscritti, a loro richiesta, i titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno chiesto la maggiorazione del voto, istituito ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del TUF e dell'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti.

**GHC o la Società:** indica Garofalo Health Care S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 06103021009.

**Incaricato:** indica il soggetto incaricato dal Consiglio di Amministrazione della gestione dell'Elenco ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dello Statuto.

**Intermediario:** indica ciascun soggetto abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le Azioni e i relativi trasferimenti, così come definito all'articolo 1, lettera (m), del Provvedimento Post Trading, ovvero il diverso soggetto presso il quale le Azioni sono legittimamente depositate in conformità con la normativa applicabile.

**Periodo Rilevante:** ha il significato di cui all'articolo 7.5 del presente Regolamento.

**Provvedimento Post Trading:** indica il provvedimento unico sul post-trading adottato dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia il 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata, come successivamente modificato e integrato.

**Record Date:** indica la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dalla disciplina, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, che, alla data del presente Regolamento, coincide con il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ai sensi dell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF.

**Regolamento:** indica il presente regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui agli articoli 127-*quinquies*, comma 2, del TUF e 143-*quater* del Regolamento Emittenti, relativo al voto maggiorato.

**Regolamento Emittenti:** indica il regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato e integrato.

**Richiedente:** ha il significato di cui all'articolo 7.3 del presente Regolamento.

**Statuto:** indica lo statuto di GHC in vigore dalla Data di Ammissione alle Negoziazioni, come successivamente modificato e integrato.

**TUF:** indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

#### 4 RUOLI E RESPONSABILITA'

I principali soggetti coinvolti nei processi disciplinati nella presente Procedura sono i seguenti:

- **Consiglio di Amministrazione di GHC:** responsabile dell'adozione del presente Regolamento.
- **Intermediario:** responsabile della gestione, organizzazione e amministrazione dell'Elenco Speciale, per conto della Società.

## 5 PRINCIPI GENERALI

Le attività disciplinate nel presente documento devono essere svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico aziendale e negli altri strumenti normativi aziendali.

Le funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dal presente documento assicurano, ciascuna per quanto di competenza e anche mediante i sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso (*principio di tracciabilità*).

Le attività descritte nel presente documento devono essere svolte garantendo la segregazione dei compiti e delle responsabilità al fine di evitare che attività incompatibili risultino concentrate sotto responsabilità comuni (*principio di segregazione*).

## 6 RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNI E ESTERNI

Riferimenti Normativi	
Interni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Codice Etico del Gruppo</li><li>• Organigramma Aziendale</li><li>• PA DACFO 01 – Gestione del sistema normativo aziendale</li></ul>
Esterni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Codice civile</li><li>• TUF</li><li>• Regolamento Emittenti</li><li>• Provvedimento Post Trading</li></ul>

## 7 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

### 7.1 ELENCO SPECIALE

In linea con quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto, la Società ha istituito un Elenco Speciale, ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 2, del TUF e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti, nel quale devono iscriversi i titolari di un Diritto Reale Legittimante che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

L'Elenco Speciale costituisce una documentazione complementare rispetto al libro soci di GHC, con conseguente applicabilità delle norme e del regime di pubblicità previste per il libro soci, ivi incluso il diritto

di ispezione da parte degli Azionisti di cui all'articolo 2422 del Codice Civile.

Le risultanze dell'Elenco sono messe a disposizione degli Azionisti, a loro richiesta, anche su supporto informatico. Gli Azionisti possono richiedere copia delle relative annotazioni nell'Elenco a proprie spese.

L'Elenco contiene almeno le informazioni di cui all'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti.

## **7.2 INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'ELENCO SPECIALE**

L'Incaricato deve, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare l'Elenco Speciale ai sensi del presente Regolamento. In particolare, l'Incaricato deve, tra l'altro, provvedere a:

- (a) monitorare la ricezione e l'invio delle richieste di iscrizione o cancellazione dall'Elenco Speciale;
- (b) fornire riscontro agli Intermediari e ai soggetti titolari del Diritto Reale Legittimante in merito alle richieste o altre comunicazioni pervenute;
- (c) procedere all'aggiornamento dell'Elenco Speciale nei termini previsti dal presente Regolamento, dallo Statuto e dalla disciplina applicabile;
- (d) mantenere un archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale.

## **7.3 MODALITÀ PER RICHIEDERE L'ISCRIZIONE**

Il soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto (il "**Richiedente**") deve presentare alla Società, per il tramite dell'Intermediario presso il quale sono registrate le Azioni, un'apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco, specificando il numero di Azioni che intende iscrivere. Nel caso in cui il Richiedente sia un soggetto diverso da persone fisiche, lo stesso deve precisare nella richiesta se sia sottoposto a controllo diretto e/o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale soggetto controllante (e/o della relativa catena di controllo)<sup>1</sup>.

L'iscrizione nell'Elenco può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle Azioni possedute dal Richiedente.

La richiesta di iscrizione deve essere trasmessa dall'Intermediario tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [registerservices@pec.euronext.com](mailto:registerservices@pec.euronext.com) (e copia per conoscenza all'indirizzo [ghcspa@legalmail.it](mailto:ghcspa@legalmail.it)) unitamente alla Comunicazione ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del Provvedimento Post Trading, attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante in relazione alle Azioni per le quali viene richiesta

<sup>1</sup> Ai fini del presente regolamento la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche, è quella prevista dall'articolo 93 (Definizione di controllo) del TUF:

1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del Codice Civile, anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

l'iscrizione nell'Elenco. Il modulo per la richiesta d'iscrizione nell'Elenco è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), Sezione Governance/Voto Maggiorato.

Non saranno accettate richieste di iscrizione nell'Elenco pervenute direttamente dagli Azionisti o con modalità diverse rispetto a quella sopra indicata.

I titolari del Diritto Reale Legittimante che abbiano acquisito tale titolarità precedentemente alla Data di Ammissione alle Negoziazioni e che intendano avvalersi del periodo di possesso anteriore alla Data di Ammissione alle Negoziazioni (e quindi alla data di iscrizione nell'Elenco) devono presentare la richiesta di iscrizione alla Società (tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [registerservices@pec.euronext.com](mailto:registerservices@pec.euronext.com), e copia per conoscenza all'indirizzo [ghcspa@legalmail.it](mailto:ghcspa@legalmail.it)) unitamente alla documentazione da cui risulti la titolarità del Diritto Reale Legittimante antecedente alla Data di Ammissione alle Negoziazioni.

#### **7.4 L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE**

La Società, per il tramite dell'Incaricato, ricevuta la regolare richiesta di iscrizione nell'Elenco e verificata la completezza della documentazione, nonché la legittimazione alla richiesta, procede all'iscrizione nell'Elenco secondo una periodicità trimestrale: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. La richiesta dovrà pervenire alla Società entro e non oltre il quinto giorno antecedente ciascuna delle date trimestrali sopra indicate, altrimenti l'iscrizione verrà effettuata alla data trimestrale successiva, ferma restando la verifica dei requisiti.

Ai fini della verifica della legittimità della richiesta, l'iscrizione potrà essere condizionata al ricevimento di ulteriori informazioni o documentazione, che la Società richiederà, anche per il tramite dell'Incaricato, al Richiedente (anche per il tramite dell'Intermediario).

La Società, per il tramite dell'Incaricato, notifica all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco:

- (a) l'avvenuta iscrizione, restituendo all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Intermediario copia della Comunicazione completata con la data di iscrizione nell'Elenco; ovvero
- (b) il rifiuto dell'iscrizione, restituendo all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Intermediario copia della Comunicazione completata con le motivazioni del rifiuto di iscrizione.

#### **7.5 MATURAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL VOTO MAGGIORATO**

Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, a ciascuna Azione appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un Diritto Reale Legittimante, per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco (il "**Periodo Rilevante**"), sono attribuiti n. 2 (due) voti.

La maggiorazione del voto ha effetto:

- (a) dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello del decorso del Periodo Rilevante; ovvero
- (b) ai fini della partecipazione all'Assemblea della Società e in deroga a quanto precede, dalla *Record Date*,

a condizione che non si sia verificata alcuna delle evenienze indicate nei successivi articoli 7.6 e 7.7.

Accertato il conseguimento della maggiorazione del voto, la Società effettua l'aggiornamento dell'Elenco entro le suddette date e, per il tramite dell'Incaricato, notifica all'Intermediario ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del Provvedimento Post Trading – senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco – l'avvenuto conseguimento della maggiorazione.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

#### **7.5.1 Possesso anteriore alla Data di Ammissione alle Negoziazioni**

In deroga a quanto previsto sopra, relativamente alle Azioni detenute anche prima della Data di Ammissione alle Negoziazioni, ai fini del decorso del Periodo Rilevante è computato anche il possesso continuativo maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco.

In tal caso, l'iscrizione nell'Elenco da parte della Società e la notifica della Società all'Azionista dell'avvenuto o del mancato conseguimento della maggiorazione, potranno avvenire nella stessa data e produrranno immediatamente effetto.

La maggiorazione del voto relativamente alle Azioni esistenti prima del provvedimento di ammissione alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. si intenderà maturata a decorrere dalla Data di Ammissione alle Negoziazioni.

#### **7.6 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE**

La Società procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco nelle seguenti circostanze:

- (a) rinuncia dell'interessato;
- (b) comunicazione dell'interessato o dell'Intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto;



- (c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali sia stata rinunciata, o persa in altro modo, con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del Periodo Rilevante secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

#### **7.6.1 Comunicazione di rinuncia**

Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco ha diritto di chiedere in qualsiasi momento – mediante comunicazione scritta alla Società - la cancellazione (totale o parziale) da tale Elenco con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio della maggiorazione del voto, ove maturata, o del diritto di acquisirla, con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione dall'Elenco.

La richiesta deve essere presentata tramite l'Intermediario presso il quale sono registrate le Azioni. L'Intermediario trasmette, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [registerservices@pec.euronext.com](mailto:registerservices@pec.euronext.com), e copia per conoscenza all'indirizzo [ghcspa@legalmail.it](mailto:ghcspa@legalmail.it), la comunicazione di revoca totale o parziale ai sensi all'articolo 44, comma 6, del Provvedimento Post Trading, specificando, ove possibile, i riferimenti della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione. La Società, tramite l'Incaricato, ricevuta la richiesta, procede all'aggiornamento dell'Elenco. Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, tramite l'Incaricato cancella dall'Elenco le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso articolo 44, comma 6, del Provvedimento Post Trading.

La Società, tramite l'Incaricato, notifica – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco – al competente Intermediario tramite posta elettronica certificata la cancellazione (totale o parziale) da tale Elenco con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione.

#### **7.6.2 Comunicazione di perdita del diritto**

Il titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare senza indugio alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, ivi inclusa la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo nei casi previsti al successivo articolo 7.7.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di Azioni interessate dalla Comunicazione, ovvero di costituzione/modifica/estinzione di vincoli sulle predette Azioni, l'Intermediario deve darne notizia alla

Società, attraverso una comunicazione ai sensi dell'articolo 44, commi 6 e 9, del Provvedimento Post Trading che indichi altresì la causale specifica e, laddove disponibile, il numero della/e Comunicazione/i originaria/e. Negli altri casi, la comunicazione alla Società, con la relativa motivazione, deve essere effettuata senza indugio direttamente dall'interessato.

La comunicazione alla Società è trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [registerservices@pec.euronext.com](mailto:registerservices@pec.euronext.com), e copia per conoscenza all'indirizzo [ghcspa@legalmail.it](mailto:ghcspa@legalmail.it).

La Società, tramite l'Incaricato, ricevuta la comunicazione, procede all'aggiornamento dell'Elenco.

Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, tramite l'Incaricato cancella dall'Elenco le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso articolo 44, comma 6, del Provvedimento Post Trading.

La Società, tramite l'Incaricato, notifica tramite posta elettronica certificata al competente Intermediario – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco – la cancellazione dall'Elenco o, a seconda dei casi, la perdita della maggiorazione del voto, per cause diverse dalla cessione delle Azioni, esplicitando la relativa motivazione.

### **7.6.3 Cancellazione d'ufficio**

La Società, tramite l'Incaricato, ove abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, ne dà segnalazione tramite posta elettronica certificata al competente Intermediario – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco, esplicitando la relativa motivazione.

### **7.7 CASI DI PERDITA DEL DIRITTO**

Salvo quanto previsto al successivo articolo 7.8, la maggiorazione del diritto di voto viene meno e il soggetto viene cancellato dall'Elenco:

- (a) con riferimento alle Azioni oggetto di cessione a titolo oneroso o gratuito che comporti la perdita del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che a tali fini per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte del soggetto in questione;
- (b) con riferimento alle Azioni per le quali si sia verificata la perdita del diritto di voto anche in assenza di vicende traslative;

- (c) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF, con riferimento a tali Azioni.

### **7.8 MANTENIMENTO O ESTENSIONE DELLA MAGGIORAZIONE**

Il diritto di voto maggiorato:

- (a) è conservato in caso di successione per causa di morte e in caso di fusione e scissione del titolare delle Azioni, nonché in caso di costituzione di pegno, usufrutto o di altro vincolo sull'Azione quando ciò non comporti la perdita del diritto di voto;
- (b) si estende proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile;
- (c) può spettare anche alle Azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- (d) si estende proporzionalmente alle Azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto dove sono registrate le Azioni, ove queste ipotesi siano notificate all'Intermediario, l'Intermediario comunica alla Società tali eventi per gli adempimenti conseguenti. Nelle ulteriori ipotesi di cui sopra, gli aventi causa del Diritto Reale Legittimante dovranno presentare un'apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco; troverà applicazione, per quanto applicabile, il precedente articolo 7.3.

La comunicazione deve essere trasmessa alla Società tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [registerservices@pec.euronext.com](mailto:registerservices@pec.euronext.com), e copia per conoscenza all'indirizzo [ghcspa@legalmail.it](mailto:ghcspa@legalmail.it).

La Società, tramite l'Incaricato, verifica la legittimazione della richiesta, che potrà essere condizionata al ricevimento di ulteriori informazioni o documentazione e ne dà comunicazione al richiedente e/o all'Intermediario.

### **7.9 AGGIORNAMENTI, INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Salvo quanto di seguito previsto, le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato potranno, in via disgiunta tra loro, procedere ad aggiornamenti, integrazioni e/o modifiche al presente Regolamento (a) meramente formali, (b) consequenziali e/o attuative rispetto a deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, (c) richieste

da successive disposizioni legislative o regolamentari, o (d) sulla base di eventuali significative indicazioni fornite dalle competenti Autorità ovvero dall'esperienza applicativa o dalla prassi di mercato; fermo restando che gli stessi ne riferiranno agli altri membri del Consiglio di Amministrazione in occasione della successiva riunione consiliare.

Il Regolamento così modificato viene pubblicato sul sito internet della Società.

## **8 SISTEMI DI SEGNALAZIONE E GARANZIA**

È fatto obbligo a ciascun destinatario del presente documento segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento che nel corso del normale svolgimento delle proprie attività sia ritenuto illegittimo o illecito, nonché condotte non conformi con quanto stabilito da normative esterne ed interne (es. contratto, codice etico, modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, policy, ed altre normative vigenti).

## **9 ALLEGATI**

Il presente documento non prevede allegati.